



COMUNE DI SAN PIETRO A MAIDA

PROVINCIA DI CATANZARO

ORGANO DI REVISIONE ECONOMICO-FINANZIARIA

Verbale n.20/2018	OGGETTO: PARERE su Aggiornamento Piano Triennale del Fabbisogno Personale 2018/2020 e piano assunzioni 2018 - integrazione deliberazione di G.C. n. 59/2018.
Data 11/09/2018	

L'anno 2018 il giorno 11 del mese di Settembre, l'organo di revisione economico-finanziaria ha espresso il proprio parere in merito alla proposta di deliberazione della Giunta Comunale ad oggetto:

Aggiornamento Piano Triennale del Fabbisogno Personale 2018/2020 e piano assunzioni 2018 - integrazione deliberazione di G.C. n. 59/2018.

Premesso che:

- a) l'articolo 91 del d.Lgs. n. 267/2000 prevede che *"Gli enti locali adeguano i propri ordinamenti ai principi di funzionalità e di ottimizzazione delle risorse per il migliore funzionamento dei servizi compatibilmente con le disponibilità finanziarie e di bilancio. Gli organi di vertice delle amministrazioni locali sono tenuti alla programmazione triennale del fabbisogno di personale, comprensivo delle unità di cui alla legge 12 marzo 1999, n. 68, finalizzata alla riduzione programmata delle spese del personale"*
- b) l'articolo 19, comma 8, della legge n. 448 del 28 dicembre 2001, prevede che l'organo di revisione accerti che i documenti di programmazione del fabbisogno di personale siano improntati al rispetto del principio di riduzione complessiva della spesa, di cui all'articolo 39 della legge n. 449/1997;
- c) l'articolo 239, comma 1, lettera b.1) del d.Lgs. n. 267/2000 (come modificato dall'articolo 3 del decreto legge 10 ottobre 2012, n. 174), prevede che l'organo di revisione esprima parere in ordine agli strumenti di programmazione economico finanziaria;

Richiamati:

- 1) l'articolo 1, commi 557 e seguenti, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, il quale prevede che gli enti sottoposti al patto di stabilità interno *"assicurano la riduzione delle spese di personale, garantendo il contenimento della dinamica retributiva e occupazionale, anche attraverso la razionalizzazione delle strutture burocratiche-amministrative"*. A decorrere dal 2014 il tetto della spesa di personale è rappresentato dalla spesa media 2011-2013 (comma 557-ter, introdotto dall'art. 3, comma 5-bis, del DL 90/2014);
- 2) l'articolo 1, comma 562, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, il quale fa divieto agli enti locali non soggetti a patto di stabilità interno di superare la spesa di personale dell'anno 2008, esclusi gli oneri dei rinnovi contrattuali e prevede la possibilità di procedere a nuove assunzioni nel limite delle cessazioni di rapporti di lavoro a tempo indeterminato complessivamente intervenute nell'anno precedente;
- 3) l'articolo 1, comma 762, della legge n. 208/2015, il quale dispone che *"Le norme finalizzate al contenimento della spesa di personale che fanno riferimento al patto di stabilità interno si intendono riferite agli obiettivi di finanza pubblica recati dai commi da 707 a 734. Restano ferme le disposizioni di cui all'articolo 1, comma 562, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, e le altre disposizioni in materia di spesa di personale riferite agli enti che nell'anno 2015 non erano sottoposti alla disciplina del patto di stabilità interno"*;
- 3) l'art. 9, comma 28, del D.L. n. 78/2010 (L. n. 122/2010), il quale fissa il tetto alla spesa sostenuta per forme flessibili di lavoro, in misura pari al 50% del 2009 (ovvero alla media 2007-2009). Il tetto di spesa

viene innalzato a quanto speso complessivamente nel 2009, a condizione che sia rispettato il limite complessivo della spesa di personale di cui ai commi 557 e 562 della legge n. 296/2006;

Richiamata altresì la legge n. 190/2014, comma 424, la quale:

- > al fine di favorire l'assorbimento del personale delle province, disciplina il regime assunzionale di regioni ed enti locali nel 2015-2016, prevedendo che le risorse disponibili a legislazione vigente per le assunzioni a tempo indeterminato siano destinate, nell'ordine:
 - a) all'immissione in ruolo dei vincitori di concorsi pubblici collocati nelle proprie graduatorie;
 - b) all'assunzione tramite mobilità dei dipendenti delle province in esubero;

- > per favorire il processo di riallocazione del personale delle province si:
 - "amplia" la capacità assunzionale degli enti portandola – nel 2015 e 2016 – al 100% delle cessazioni intervenute nell'anno precedente;
 - esclude la spesa relativa al personale delle province in soprannumero dal computo della spesa di personale rilevante ai fini del rispetto dei limiti previsti dalla legge n. 296/2006.

Vista infine la legge n. 208/2015 la quale, in materia di personale, prevede:

- > il congelamento della dotazione organica dirigenziale delle pubbliche amministrazioni al 15/10/2015, con obbligo di rideterminarla al fine di conseguire risparmi di spesa, eliminando la duplicazione di posti e di figure dirigenziali (commi 261-224);
- > la modifica delle capacità assunzionali degli enti locali per come indicato nei commi 227-229;
- > la reintroduzione del limite alle risorse decentrate delle pubbliche amministrazioni, che dal 2016 non possono superare l'ammontare del 2015, salva la riduzione proporzionale alla riduzione del personale in servizio (comma 236);

Visto e Riscontrato

Quanto previsto, richiamato ed attestato con la suddetta proposta di deliberazione di cui all'oggetto ed in particolare che:

a seguito delle dimissioni rassegnate dal Responsabile dell'Area Economica Finanziaria con decorrenza 06/09/2018, la Giunta Comunale, con provvedimento n. 110 del 04/09/2018 esecutiva ha conferito le funzioni di Responsabile della predetta Area al Sindaco ai sensi dell'art. 29 L. 448/2001, in via temporanea, nelle more di poter assicurare la copertura del posto vacante di Cat. D, di Responsabile dell'Area in questione secondo una delle modalità già indicate nell'atto giuntale n. 59/2018 e previa autorizzazione della COSFEL.

Rilevato che il Comune di San Pietro a Maida:

- con deliberazione di G.C. n. 91 del 31.07.2017 ha approvato il Piano Triennale del Fabbisogno del Personale 2018/2020 e come integrato con Deliberazione della G.C. n.59/2018 e precedenti;
- con deliberazione di C. C. n. 30 del 17.08.2017, ha deliberato il ricorso alla procedura di Riequilibrio Finanziario Pluriennale (art. 243-bis, d.lgs. n. 267/2000), inoltrata in data 24/08/2017 al Ministero dell'Interno Direzione Centrale per la Finanza Locale ed alla se-zione Regionale di controllo della Corte dei Conti;
- Con il suddetto provvedimento consiliare , peraltro, si dava atto della volontà di avvalersi del fondo di rotazione , in esecuzione del quale con nota Pec del Sindaco del 15.11.2017 è stato avanzata richiesta di accesso al fondo di rotazione al Ministero dell'Interno, nella misura massima consentita;
- Con deliberazione di C.C. n. 45 del 20.11.2017 è stato approvato il Piano Pluriennale di Riequilibrio finanziario dell'Ente ai sensi dell'art. 243 bis del TUEL, e si confermava la domanda del Sindaco di accesso al fondo di rotazione di cui sopra, che condizioni essenziali per l'accesso al suddetto fondo è la rideterminazione della Dotazione Organica ai sensi della vigente normativa;
- Con deliberazione di C.C. n. 03 del 09.01.2018 ad oggetto: *"Piano di Riequilibrio Pluriennale Finanziario ex art. 243-bis del Tuel 267/2000, approvato con delibera Consiliare n. 45 del 20 novembre 2017. Richiesta rimodulazione ai sensi dell'art. 1, commi 888, 889 della legge del 27/12/2017 n. 205 (legge di stabilità*



2018). *Approvazione.*” si è proceduto a richiedere la rimodulazione della durata del Piano di Riequilibrio in anni 20 ai sensi della normativa suddetta;

□ Con deliberazione di G.C. n. 126 del 21.12.2017 si è proceduto alla rideterminazione della dotazione organica ai sensi del combinato disposto di cui agli artt. 89 C. 5, 243 bis e 259 C. 6 del D.Lgs 267/00, art. 6 D.Lgs 165/2001 come modificato ed integrato dal D.Lgs 75/2017, in complessivi 31 posti di cui 6 Part-Time nel rispetto del D.M. 1/10/2017 (rap-porto dipendenti/popolazione 1/150);

Evidenziato quindi che:

- per i motivi esposti si rende necessario ora procedere alla modifica ed integrazione del piano triennale del Fabbisogno di personale 2018 – 2020 approvato con deliberazione di G.C. n. 91/2017 e successive;
- la programmazione suddetta è atto di organizzazione degli uffici e dei servizi per il quale è esclusa, ai sensi degli artt. 5 - comma 2 – e 40 - comma 1 - del D.Lgs. 165/2001, la partecipazione sindacale;

Tutto ciò premesso,

Richiamate le precedenti Deliberazioni in materia e vista la documentazione di che trattasi;

Riscontrato quanto specificatamente previsto e riportato nella proposta per gli anni 2018, 2019, 2010;

Considerato che la stessa costituisce Integrazione e modifica della deliberazione di G.C. n. 59 del 23.04.2018 ed è coerente con la vigente dotazione organica approvata con delibera di G.C. 126/2017;

che la nuova programmazione triennale del fabbisogno di personale è coerente con il principio di riduzione complessiva della spesa di cui all'articolo 19, comma 8, della legge n. 448/2001 e dell'articolo 1, comma 557, della legge n. 296/2006;

e che con l'andamento della spesa di personale conseguente all'attuazione del piano occupazionale è in linea con quanto previsto dall'articolo 1, commi 557 e seguenti della legge n. 296/2006 e dall'art. 3, c. 5, D.L. 24 giugno 2014, n. 90;

Considerato altresì

il rispetto dei vincoli in materia di spese di personale e delle norme che regolano le capacità di assunzione degli enti locali;

Considerato altresì che i Responsabili dei Servizi interessati hanno espresso parere favorevole in ordine alla regolarità tecnica, contabile e amministrativa dell'atto *de quo* ai sensi dell'art. 49, D.Lgs. 267/2000, per come novellato dall'art. 3, comma 2, lettera b) del D.L. n. 74/2012, convertito in L. n. 213/2012;

L'ORGANO DI REVISIONE ECONOMICO-FINANZIARIA

ESPRIME

parere **FAVOREVOLE** sulla proposta di deliberazione in trattazione:

Aggiornamento Piano Triennale del Fabbisogno Personale 2018/2020 e piano assunzioni 2018 - integrazione deliberazione di G.C. n. 59/2018.

Letto, approvato e sottoscritto.

L'organo di revisione economico-finanziaria


Raffaele Papa